CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 342/2026

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24572** del registro di segreteria

proposto da

F. S., nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis*, che dichiara di stare in giudizio personalmente senza ministero di altro difensore, avendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, *ex* art. 86 c.p.c., con domicilio fisico in *omissis*, via *omissis*, n. *omissis* (cod. fisc.: *omissis*) e domicilio digitale al seguente indirizzo p.e.c.: *omissis*;

contro

1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

2) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

4) AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

5) AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico in ragione delle pregresse attività lavorative svolte, alla erogazione della pensione vitalizia a far data dall'8 gennaio 1987, all'aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio, con la rideterminazione del relativo trattamento privilegiato, e al conseguente risarcimento del danno per il mancato riconoscimento delle già indicate pretese pensionistiche.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

nella pubblica udienza del 9 novembre 2026, nessuno è comparso per il ricorrente e per le amministrazioni intimate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **ricorso**, depositato il l'8 maggio 2026, il signor F. S., ha rappresentato di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia fino all'8 gennaio 1987 quale ufficiale giudiziario; di avere ottenuto dal ministero il riconoscimento di due infermità come dipendenti da causa di servizio (ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica con ipertrofia ventricolare sinistra), ascrivibili nel cumulo alla 4^ categoria di pensione; di avere ottenuto dal Servizio sanitario nazionale l'esenzione dal servizio per le menzionate patologie; di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico al cuore il 14 marzo 2023 ed ad altro intervento cardiaco il 2 febbraio 2024; di

avere proposto ricorso al giudice del lavoro per ottenere la corresponsione del trattamento pensionistico relativo alle infermità riscontrate; e di avere svolto attività lavorativa nel settore privato e presso istituti di istruzione elementare dal 1958 al 1963. Ha, pertanto, chiesto, previ incombenti istruttori, il riconoscimento del suo diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in ragione delle pregresse attività lavorative svolte, alla erogazione della pensione vitalizia a far data dall'8 gennaio 1987, all'aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio, con la determinazione del relativo trattamento privilegiato, e al conseguente risarcimento del danno per il mancato riconoscimento delle già indicate pretese pensionistiche.

2. Con **decreto** del 14 maggio 2026 è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 9 novembre 2026. Non risulta agli atti che il ricorso e il relativo decreto di fissazione di udienza siano stati notificati alle amministrazioni resistenti.

3. Con **nota** depositata il 20 maggio 2026, il ricorrente ha formalizzato la rinuncia al giudizio.

4. Nell'**udienza pubblica** del 9 novembre 2026, nessuno è comparso per il ricorrente e per le amministrazioni intimate. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è **improcedibile**. Come è noto, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte resistente - in assenza della costituzione (c.d. "*sanante*") di quest'ultima - comporta l'improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione del contraddittorio.

Nella fattispecie in esame, come peraltro emerge dalla rinuncia del signor F. S., la omessa notifica è imputabile esclusivamente alla espressa volontà del ricorrente.

6. In conseguenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

7. Questo GUP dispone, infine, che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurate, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, e che, a tale fine, la Segreteria della Sezione giurisdizionale applicherà la disposizione di cui all'art. 52, terzo comma, del d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara **improcedibile** il ricorso. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente siano oscurati, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 novembre 2026.

Il Giudice unico delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/11/2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente

In esecuzione del sopra riportato decreto, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, (data della firma digitale).

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente